COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 537

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori LUZZATO CARPI ed altri: Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1891) 538

PRESIDENTE 538, 539
BUZZONI 539
CASTELLUCCI 539
CITTERIO 540
IOZZELLI, *Relatore* 538, 539
TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 540

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1992) 541

PRESIDENTE 541, 542, 543

PAG.

BELLOCCHIO 542
COLUCCI 541
GARZIA 541, 543
GIURA LONGO 541, 543
TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 541, 542, 543
ZARRO, *Relatore* 541, 543

Votazione segreta:

PRESIDENTE 543

La seduta comincia alle 9,45.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Luzzato Carpi ed altri: Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Viviani, Maravalle, Polli, Fabbri: « Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette ».

L'onorevole relatore ha facoltà di riassumere lo stato della discussione.

IOZZELLI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la proposta di legge pervenuta dal Senato recava una incongruenza tra il titolo e l'articolo unico nella parte relativa all'esazione dei contributi, in quanto, a differenza del titolo, nell'articolo ci si è dimenticati di specificare che l'esazione in questione avviene anche a richiesta dei collegi professionali; e non solo, quindi, a richiesta dei consigli degli ordini. Il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, inoltre, prescrive che le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate debbano essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ordini e dei collegi professionali, di cui all'articolo 1 del decreto-legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. È ora da rilevare che dal 1944 ad oggi sono stati istituiti altri ordini e collegi professionali, tra i quali cito, ad esempio, l'ordine professionale dei biologi, istituito nel 1967.

Quindi, se approvassimo questo provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato, creeremmo una certa confusione, perché soltanto alcuni ordini e collegi potrebbero avvalersi della nuova disciplina. Ritengo quindi necessario apportare le necessarie modifiche all'articolo unico, per dare un assetto unitario e definitivo a tutta la materia.

Una seconda considerazione: l'esazione di cui si tratta è relativa sia a tasse fissate con provvedimenti legislativi, sia a contributi determinati con deliberazioni degli organi statutari competenti che sono di solito gli ordini e i collegi provinciali. In taluni casi, però, esistono anche gli ordini e i collegi circondariali, come per esempio per gli architetti: a Pistoia, mia città di origine, non esiste un ordine locale degli architetti, ma esiste l'ordine delle province di Firenze e Pistoia, che ha sede presso il tribunale di Firenze. Sarà quindi il caso di fare riferimento nella legge anche agli ordini circondariali, nonché ai consigli e collegi nazionali, che possono a loro volta fissare contributi.

In sostanza, la mia proposta è di chiarire nell'articolo unico della legge che sono ammessi alle procedure di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette tutti gli ordini e collegi provinciali, circondariali e nazionali.

Propongo pertanto di sostituire l'attuale articolo unico della proposta di legge n. 1891 con il seguente:

« Le tasse e contributi stabiliti con legge o con delibere degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, numero 858.

Detta riscossione avverrà tramite ruoli a richiesta dei consigli degli ordini e collegi provinciali, circondariali e nazionali, secondo le modalità stabilite dal medesimo testo unico.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini e collegi provinciali, circondariali e nazionali le quote di contributo ad essi spettanti ».

Credo che ciascun membro della Commissione abbia ricevuto pressioni da diversi consigli degli ordini professionali, i quali vorrebbero che non soltanto ci si preoccupasse dell'esazione, ma, una volta riscosse le somme, si provvedesse a stabilire che le somme in questione finiscano nelle casse degli aventi diritto, istituendo addirittura sanzioni per eventuali inadempimenti da parte degli ordini e dei collegi.

Il relatore esprime su questo punto parere decisamente contrario, perché non possiamo ulteriormente gravare sull'erario e sulle esattorie, attribuendo specifiche competenze per eventuali inadempienze.

BUZZONI. Desidero rilevare che in caso di errore materiale è previsto ricorso contro i ruoli all'intendenza di finanza, per cui, in caso di iscrizione a ruolo di queste somme determinate dai singoli ordini, la procedura di ricorso dovrebbe essere analoga a quella in vigore per le imposte. Vorrei sapere, nel caso venga iscritta al ruolo una quota superiore in relazione ad un anno di contabilizzazione, come si comporterà l'intendenza di finanza.

IOZZELLI, *Relatore*. L'intendenza di finanza effettuerà un accertamento presso l'ordine, al fine di stabilire se la somma indicata nell'elaborato è giusta o sbagliata.

BUZZONI. La mia preoccupazione, non ostante la riscossione avvenga mediante i ruoli, è diretta ad evitare che vi sia un aggravio per l'amministrazione finanziaria in ordine ad eventuali ricorsi. Ritengo che il problema vada esaminato dal punto di vista di un possibile contenzioso.

CASTELLUCCI. Vorrei sottolineare, in riferimento alla proposta del relatore, l'opportunità di eliminare il riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, onde ricomprendere anche ordini e collegi costituitisi posteriormente a tale data.

Vorrei però fare osservare all'onorevole relatore che nel nostro ordinamento non esiste più il circondario e i consigli degli ordini dei collegi seguono la suddivisione delle circoscrizioni dei tribunali. Cosicché, nella stessa provincia possono benissimo esserci due o più consigli per il solo fatto che vi sono due o più circoscrizioni di tribunali. È il caso, ad esempio, della mia regione, nella quale vi sono consigli che hanno ambito provinciale solo perché questo corrisponde alla circoscrizione del tribunale; ma anche consigli che, pur coincidendo con la circoscrizione del tribunale, non coincidono con l'ambito provinciale (vedi il caso dei consigli di Fermo e di Camerino, che pure si trovano rispettivamente in provincia di Ascoli Piceno e di Macerata, città che hanno a loro volta dei consigli). Non ritengo quindi opportuno fare riferimento ai consigli circondariali, che non esistono.

IOZZELLI, *Relatore*. Esistono nel caso degli architetti, come ho detto, e anche nel caso dei notai, i cui distretti notarili comprendono anche più circoscrizioni di tribunale.

CASTELLUCCI. Ma non si tratta mai di « circondari »: questa espressione oggi non esiste più nel nostro ordinamento, tanto è vero che – cito a memoria – nella legge per il Mezzogiorno si parla dell'ex circondario di Cittaducale.

IOZZELLI, *Relatore*. Fatto sta che nella carta intestata dell'ordine degli architetti di Pistoia si parla esplicitamente di circondario.

PRESIDENTE. Forse potremmo risolvere il problema parlando semplicemente di « consigli degli ordini e dei collegi », senza alcun riferimento a province, circondari o altro.

CASTELLUCCI. Certo, questa può essere una soluzione.

Sempre in riferimento al decreto luogotenenziale del 1944, vorrei fare osserva-

re che in esso erano previste anche delle « commissioni centrali » che sono ormai praticamente scomparse. Del resto i consigli degli ordini nei contributi che chiedono agli iscritti comprendono anche la quota che va ai rispettivi consigli nazionali, ed il ricevitore provinciale versa a chi ha presentato la richiesta d'iscrizione a ruolo, senza interessarsi di altro, perché la ripartizione interna è un fatto che riguarda le rispettive categorie.

Mi dichiaro pertanto d'accordo con il testo dell'articolo 1 presentato dall'onorevole Iozzelli, concordando con la rettifica diretta ad eliminare il riferimento superfluo agli ordini e collegi provinciali, circondariali, nazionali.

CITTERIO. L'esigenza prospettata dall'onorevole relatore va nella direzione del dibattito svoltosi al Senato, con l'estensione del provvedimento ai chimici e ad altre categorie. Mi pare peraltro che costituisca un ulteriore passo in avanti la proposta del relatore diretta ad estendere la norma anche gli ordini che si sono costituiti successivamente. Avevo predisposto alcuni emendamenti, che vedo ora con piacere assorbiti nell'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

Vorrei tuttavia sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi il secondo comma dell'articolo unico, là dove si dice che la riscossione avverrà tramite ruoli a richiesta dei consigli e degli ordini. Sembra che la riscossione sia facoltativa e non obbligatoria, mentre sarebbe preferibile renderla obbligatoria e quindi eguale per tutti.

Comunque, la formulazione proposta dall'onorevole Iozzelli mi sembra corretta, in quanto è simile a quella di un provvedimento, preso con una legge recentissima, che riguarda gli ingegneri. Mi dichiaro anche d'accordo con la proposta dell'onorevole presidente di eliminare la specificazione « provinciali, circondariali, nazionali ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

IOZZELLI, *Relatore*. Mi dichiaro d'accordo con la modifica suggerita dal presidente, che faccio mia, precisando che avevo inserito quelle specificazioni, ritenendo che non creassero equivoci. Devo dire che anche i suggerimenti pervenuti dagli ordini professionali (diretti a prevedere sanzioni se qualche cosa non si svolge regolarmente) facevano riferimento alle competenze dei consigli e dei collegi provinciali, circoscrizionali, nazionali.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara favorevole all'articolo unico proposto dal relatore con la modifica proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale, secondo le modalità stabilite nel medesimo testo unico.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali ed ai consigli nazionali le quote di contributi ad essi spettanti.

Il relatore propone di sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai

sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli a richiesta dei consigli degli ordini e collegi secondo le modalità stabilite nel medesimo testo unico.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini e collegi le quote per contributi ad essi spettanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette ed inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'amministrazione finanziaria dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette ed inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ».

L'onorevole Zarro ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

ZARRO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente la Commissione deliberò di richiedere alle Commissioni I e V un riesame dei pareri espressi. Comunico che la Commissione bilancio ha trasformato lo originario parere condizionato in una raccomandazione; mentre la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di dover ribadire il parere già espresso. A mio avviso, anche su suggerimento di altre parti politiche, la materia in esame potrebbe essere utilmente approfondita in sede di Comitato ristretto.

GIURA LONGO. Siamo d'accordo con la proposta del relatore, soprattutto dopo aver considerato il parere espresso dalla Commissione bilancio, che insiste sostanzialmente sulla necessità di privilegiare il concetto di mansione rispetto a quello di titolo di studio.

Poiché esistono possibili analogie con altri settori dell'amministrazione dello Stato, e possono crearsi anche precedenti pericolosi, riteniamo che la questione vada opportunamente approfondita. Siamo quindi favorevoli, ripeto, alla costituzione di un Comitato ristretto.

GARZIA. Signor Presidente, anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla proposta del relatore, per le stesse ragioni da lui esposte.

In realtà esiste una situazione analoga anche in altri settori, e probabilmente lo sforzo di ricerca e di approfondimento che sarà compiuto dal Comitato ristretto varrà a farci assumere un atteggiamento fermo e univoco rispetto a tutta una serie di provvedimenti, attuali o futuri.

COLUCCI. Desidero dichiarare che siamo d'accordo con la proposta avanzata dal relatore e sostenuta dai colleghi che mi hanno preceduto.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, naturalmente io prendo atto della volontà della Commissione, che attraverso i suoi membri ha fatto questa richiesta.

Esprimo però sin da adesso la vivissima preoccupazione che modificando il criterio combinato di mansioni e titolo di studio verremmo a trovarci in difficoltà per quanto riguarda questo provvedimento. Ricordo che questo è il quarto in materia, e che rischiamo di riaprire tutta la discussione sui precedenti tre provvedimenti con i quali i messi notificatori spe-

ciali sono stati inquadrati nella carriera esecutiva o nella carriera ausiliaria, anche in forza di una sentenza del Consiglio di Stato, a seconda che avessero o meno il titolo di studio di terza media.

Il problema diventerà più grave non soltanto per quanto riguarda il parere della V Commissione su questo provvedimento, ma anche per gli altri tre precedenti, perché è evidente che tutti coloro che a suo tempo sono stati inquadrati in una certa maniera avranno praticamente il diritto di rivendicare un inquadramento diverso.

BELLOCCHIO. A quali provvedimenti fa riferimento ?

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Alle leggi ricordate nella relazione: la legge 19 luglio 1962, n. 959; la legge 12 aprile 1962 e la legge del 1971.

A suo tempo i messi notificatori furono inquadrati nella carriera ausiliaria; ci fu poi una sentenza in materia del Consiglio di Stato, anche se alquanto elastica e piena di condizionali.

Se noi eliminassimo ora questo combinato disposto, ripeto, verremmo a trovarci in difficoltà non lievi, anche perché tutte le leggi in base alle quali queste persone sono state assunte in precedenza parlano di titolo di studio e di mansioni svolte.

Ora, se si intende formare un Comitato ristretto solo per giungere alla conclusione che il titolo di studio non deve aver valore, allora è inutile: lo si decida, e non se ne parli più.

Io ho cercato di spiegare (forse non ci sono riuscito) che in queste persone è nata la convinzione di avere diritto ad essere inquadrate definitivamente fra il personale non di ruolo dello Stato, diritto che è stato riconosciuto con le varie leggi. Per quanto riguarda gli impiegati dello Stato è noto che occorre anche il titolo di studio. Se la preoccupazione è per il « tetto », diciamo così, cioè se si teme che una persona in possesso di un titolo di studio superiore, per esempio una laurea, possa aspirare ad essere inquadrata nella categoria direttiva, devo dire che questa preoccupazione non ha fondamento, proprio per il combinato disposto titolo di studio-mansioni svolte prima dell'assunzione alle dipendenze dello Stato.

Non capisco perché dobbiamo ritrovarci in un Comitato ristretto per stabilire questo punto. Io sono disponibile per qualsiasi riunione, signor Presidente: ne abbiamo fatte ventotto, ne faremo qualcuna in più ! Ma se non c'è altra materia da discutere al di fuori di questa, io credo che la Commissione oggi stesso possa dire sì o no.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha rivolto un appello alla Commissione.

Mi rendo conto che la questione è complessa: i sindacati sono dell'opinione che debbano bastare solo le mansioni.

ZARRO, *Relatore.* Indubbiamente il problema fondamentale è quello al quale il rappresentante del Governo ha fatto riferimento in questo momento. Ci sono state però riflessioni su questa legge da parte dei gruppi, che indubbiamente fanno riferimento a questo problema; secondo me è opportuno valutarle tutte all'interno del Comitato ristretto, per trovare possibilmente una linea unitaria. Questo mi indurrebbe a ribadire la richiesta di costituire un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Intende dire che al momento attuale queste riflessioni non collimano ?

ZARRO, *Relatore.* Esiste questo problema di carattere fondamentale, da cui discendono altre conseguenze, anche di natura finanziaria, che devono essere valutate. Per questo consiglio di formare un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione può benissimo nominare,

ogni volta che lo ritenga opportuno, un Comitato ristretto, ma in questo caso mi sembra si debba tener conto di quanto ha detto il rappresentante del Governo, anche perché un problema di questo genere può benissimo essere risolto in sede di Commissione.

GARZIA. Noi insistiamo, signor Presidente, perché riteniamo che, pur essendo già stati risolti i problemi principali, bisogna approfondire ancora molte connessioni.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei che mi si spiegasse quali sono le connessioni di cui si parla. Se si intende risolvere il problema principale nel senso indicato, è inutile stare a perdere tempo con il Comitato ristretto, tanto più che a quel punto dovremmo sospendere e chiedere nuovamente il parere della I e della V Commissione, in vista delle variazioni di onere che si determinerebbero. Se invece si pensa di tenere conto, come sempre si è fatto, sia delle mansioni e sia del titolo di studio, tanto vale allora proseguire in questa sede perché non sorge nessun nuovo problema.

GIURA LONGO. È proprio per valutare la proposta della Commissione bilancio che vogliamo approfondire l'argomento.

PRESIDENTE. A questo punto, visto l'orientamento della Commissione, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di procedere senz'altro alla nomina di un Comitato ristretto, del quale mi riservo di comunicare in seguito la composizione.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 1891, oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Luzzato Carpi ed altri: « Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette »:

Presenti e votanti . . . 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . 30
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, D'Alema, Di Giulio, Gamper, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Iozzelli, Leccisi, Mannino, Marzano, Novellini, Pavone, Pellicani, Rubbi Emilio, Sarti, Scarlato, Toni, Usellini e Zarro.

È in missione:

Martinelli.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO